

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° 1877 del 5 / 12 / 2017

Prot. gen. n° 28115 del 6 / 12 / 2017

Ordinanza n. 771 del 29/11/2017

OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n.62 del 08.02.2017 ad oggetto: “demolizione dei fabbricati pericolanti nella frazione Collegentileseo, al foglio 48, p.lle 2, 3, 299 e 7”.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

DATO ATTO CHE i fabbricati siti in frazione Collegentileseo di Amatrice, identificati al N.C.E.U. al Foglio 48, particelle 2, 3, 299 e 7, sono stati gravemente danneggiati dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che gli edifici in argomento risultano catastalmente intestati a: Alegiani Ennio (part. 2), Pace Maria (part. 3 e 299), Menon Lucia Angela, Pace Adriana, Pace Paola, Pace Rossana, Pace Valeria (part. 3) e Nardini Federico (part. 7);

DATO ATTO, altresì, che il manufatto di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante “*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*”;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante “*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*”;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: “*Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in*

sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”;

VISTA la scheda di valutazione n° 04 del GTS riunitosi in data 20/12/2016, che anche se non materialmente allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale, per il fabbricato in parola si rileva quanto segue: *“Trattasi di un aggregato in pessimo stato conservativo su n. 3 livelli in muratura di pietrame con solai in legno parzialmente crollato con grave quadro fessurativo della muratura portante rimanente. Stante quanto sopra, vista l’incombenza del fabbricato su via pubblica se ne propone la demolizione totale.”*

VISTO l’articolo 50, comma 5 e l’articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n.62 del 08.02.2017 con la quale si disponeva la demolizione totale dei fabbricati siti nella frazione Collegentile, identificati nel NCEU al foglio 48, particelle n.2, 3, 299 e 7 che qui si intende integralmente riportata;

DATO ATTO che l’ordinanza dinanzi citata individuava quale Soggetto Esecutore dell’intervento di demolizione parziale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

DATO ATTO della mutata individuazione della figura di Soggetto Esecutore, che nell’attualità è svolta dalla Regione Lazio, individuata quale Soggetto Attuatore per la demolizione dei fabbricati pericolanti e conseguente rimozione delle macerie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO dell’allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, in cui all’art.1, comma 2-septies è stabilito che *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all’articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell’esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all’articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell’identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l’urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento agli intestatari dell’immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l’esecuzione per l’esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo ricorrendo, se del caso, secondo il disposto dell’art. 1, comma 2-septies dell’allegato alla Legge 7 aprile 2017, n° 45;

RICHIAMATO il D.P.R.L. n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l’Ing. Wanda D’Ercole soggetto delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

VISTA la nota del 23.03.2017 del Coordinatore del COI, con la quale si comunica che gli interventi di demolizione e sgombero delle macerie pubbliche e private di cui alle proposte del GTS recenti o ancora non emesse ante 01.03.2017 saranno eseguiti a cura della Regione Lazio;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 10 ottobre 2016 n. 399 *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”* ed in particolare

l'Art. 5 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, che dispone "1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016";

VISTO inoltre l'art. 7 della citata O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 che dispone "1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016";

VISTA la Determinazione n. G12689 del 28/10/2016 recante "Evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Approvazione del Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione."

VISTA la Determinazione n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell'elaborato "Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli";

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante "Approvazione dell'elaborato di cui alla Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n.45", relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45";

VISTA la determinazione n. G09526 del 10/07/2017, con la quale si è provveduto alla nomina dell'Ing. Flaminia Tosini quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art.31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero smaltimento delle macerie nei comuni di Accumoli e Amatrice interessati dal sisma del 24 Agosto 2016 ed eventi successivi;

DATO ATTO dell'eleggibilità della spesa per l'affidamento del servizio in oggetto, che pertanto troverà copertura sui fondi della contabilità speciale n.6022 aperta presso la Banca d'Italia, intestata al Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.388/2016, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATA la necessità di suddividere l'appalto per l'affidamento del servizio di separazione dei rifiuti, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento delle macerie con la possibilità, quando necessario, in via residuale di poter eseguire lavori di demolizione degli edifici privati pericolanti nei Comuni di Accumoli, Amatrice e nelle relative Frazioni in quattro lotti funzionali denominati: Lotto 1 Amatrice centro storico, Lotto 2 Accumoli centro storico, Lotto 3 frazioni di Amatrice e Lotto 4 Frazioni di Accumoli;

VISTA la nota prot. n.0420068 del 14/08/2017, assunta al protocollo comunale in data 16/08/2017 al n.18519 con la quale la Regione Lazio, Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, Area Ciclo Integrato Rifiuti, comunicava l'aggiudicazione dei lotti di gara, tra cui il "Lotto 3" frazioni di Amatrice.

RITENUTO pertanto di dover rettificare l'Ordinanza Sindacale n° 62 del 08.02.2017 procedendo all'adozione di una nuova ordinanza per i motivi sopra esposti;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

di rettificare la propria Ordinanza n.62 del 08/02/2017 nel senso di disporre che l'intervento di demolizione dei fabbricati siti nella frazione Collegentilese, distinti nel NCEU al foglio 48, particelle n.2, 3, 299 e 7 venga eseguito dal Soggetto Attuatore, Regione Lazio Area Ciclo Integrato dei Rifiuti;

di disporre, ulteriormente, la demolizione e rimozione delle relative macerie di cui al punto che precede, conformemente a quanto proposto dal GTS in data 20.12.2017;

che il recupero dei beni ed effetti personali avverrà durante le operazioni di recupero delle macerie, qualora non effettuabile in via preliminare alla demolizione;

che la partecipazione degli aventi titolo alle attività sarà prevista consentendo lo stazionamento degli stessi in aree ragionevolmente sicure da cui sarà possibile la visione dello svolgimento dell'intervento di recupero e rimozione delle macerie;

che nelle operazioni di "de-compattazione" e "pettinatura" delle macerie i beni e gli effetti personali (di qualsiasi tipo) che dovessero essere visibili verranno recuperati dal personale operatore il quale avrà cura di annotare il luogo di rinvenimento (p.es. annotando il numero civico, l'edificio in corrispondenza del quale è avvenuto il rinvenimento e comunque qualsiasi informazione che consentirà al Comune o ai Carabinieri di associare il bene ritrovato al proprietario);

che nel caso di beni ed effetti personali non di valore gli stessi devono essere consegnati al Comune;

che nel caso di beni ed effetti personali di valore il loro recupero deve avvenire alla presenza di personale dei Carabinieri, i quali prenderanno in custodia gli stessi, e redigeranno gli atti necessari;

che il detto intervento venga eseguito da parte della Regione Lazio senza oneri a carico dei proprietari;

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti

ciascuno per le proprie competenze.

Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, lì 29/11/2017.

IL SINDACO
Pirozzi Sergio

